

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ – BEI

Sono ammissibili le **PMI** –secondo la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, che realizzano in Italia programmi di investimento o hanno necessità di supportare il fabbisogno di capitale circolante legato alle attività operative, ed operano in tutti i settori dell'industria, turismo e servizi, agricoltura (agroindustria, silvicoltura, pesca, produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), secondo finalità e criteri specificamente individuati dalla legislazione comunitaria e dalla BEI, con limitate esclusioni. Le imprese e i progetti devono rispettare la normativa comunitaria e nazionale, in particolare in campo ambientale, in materia di appalti per opere, forniture e servizi, e nei settori disciplinati dalla politica dell'UE.

Nel calcolo dei dipendenti si tiene conto (i) dei dipendenti diretti e (ii) dei dipendenti di imprese consociate conformemente alle definizioni di imprese autonome, associate e collegate formulate dalla CE. Si tiene conto anche dei rapporti tra imprese tramite persone fisiche se le imprese sono collegate e operano nello stesso mercato o in mercati adiacenti.

Non sono ammissibili ai finanziamenti le imprese che svolgono attività o progetti nei seguenti ambiti o settori:

- armi e munizioni (anche sportive), esplosivi, infrastrutture per scopi militari, o che violano i diritti umani e le libertà personali;
- attività ad impatto ambientale in gran parte non mitigato e/o compensato, inclusi progetti in aree protette, a rischio, e patrimonio culturale;
- attività eticamente o moralmente controverse o vietate dalla legislazione nazionale;
- gioco d'azzardo, tabacco e attività che ne incentivano l'uso;
- puro sviluppo immobiliare; acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobili a scopo di rivendita o locazione a terzi (consentito con alcune eccezioni);
- attività di natura puramente finanziaria; credito al consumo; rifinanziamento dei prestiti dell'impresa; cessione dell'impresa (ammessa solo per cambio generazionale); attività a contenuto politico o religioso;
- progetti nel settore sanitario che prevedono reparti psichiatrici chiusi, di medicina protetta, istituti di correzione e/o che non rispettano la politica di assistenza sanitaria UE;
- nel settore della difesa, costruzione e trasporto spaziale: le attività non comprese nei casi ammessi (sono ammessi i beni a "duplice uso", militare e civile, a scopo non esplosivo);
- per progetti di ordine pubblico e sicurezza, e in caso di acquisizione di aeromobili per protezione civile, le attività non espressamente ammesse;
- oneri finanziari durante la fase di costruzione di beni materiali in misura superiore al 10% del Progetto;
- imposte o tariffe (es. dazi doganali); acquisto di beni immateriali quali licenze per l'utilizzo di risorse pubbliche non generate (es. diritti di monopolio), brevetti, marchi, diritti e beni immateriali analoghi, per importi eccedenti il 10% del Progetto; -acquisto di terreni non agricoli (ammesso se tecnicamente indispensabile al Progetto, entro il 10% del costo totale); acquisto di terreni agricoli;
- acquisto di avviamento, diritti di sfruttamento di risorse minerarie, diritti di produzione del settore agricolo;
- settori indicati come "tipo 2" nell'elenco dei codici NACE della UE (per il dettaglio, contattare i riferimenti della Banca indicati nella sezione "CONTATTI").

I progetti relativi a **Produzione di energia e attività connesse, Efficienza energetica degli edifici e Beni mobili utilizzati per il trasporto** sono ammissibili solo se rispettano specifiche condizioni, parametri tecnici, livelli di prestazione e/o di efficienza energetica, limiti di emissioni di CO₂, previste dall'"Accordo di Parigi.

L'"**Accordo di Parigi**" è il trattato internazionale giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici adottato da 196 parti alla COP 21 di Parigi, il 12 dicembre 2015, entrato in vigore il 4 novembre 2016. Secondo tale documento, le attività di finanziamento devono essere allineate con gli obiettivi di temperatura e adattamento previsti nello stesso e "coerenti con percorsi verso uno sviluppo a basse emissioni di carbonio e resiliente rispetto al clima". In linea con il principio di proporzionalità, il quadro di allineamento si concentra sui tre settori a maggiore intensità di CO₂: energia, beni mobili per servizi di trasporto, e industrie ad alta intensità energetica incluse nella relazione finale sulla tassonomia dell'UE sviluppata dal Gruppo di Esperti Tecnici sulla Finanza Sostenibile istituito dalla Commissione europea (ferro e acciaio di base, oltre alle attività a valle associate, alluminio, prodotti chimici di base, cemento e plastica). I settori ad alta intensità energetica sono identificati come Settori Esclusi dalla BEI.